**REDDITO DI EMERGENZA**

Si chiama **reddito di emergenza** (abbreviato in Rem) il contributo straordinario di sostegno al reddito introdotto per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.

Il **reddito di emergenza** (**articolo 82** del *Decreto 34/2020*) si può finalmente **richiedere**: sul sito INPS, infatti, è disponibile la procedura per l’**invio della domanda** in modalità telematica.

È possibile presentare la domanda anche nei Caf e negli istituti di patronato, con cui Inps e ministero del Lavoro stanno aggiornando le convenzioni.

**Fino al 30 giugno 2020** è quindi attivo il servizio per la **presentazione delle domande.**

**Cos’è**

Si tratta di un sostegno per le famiglie e NON può sommarsi al reddito di cittadinanza (le due misure non possono essere cumulabili).

Come si legge nel Decreto Rilancio, il reddito di emergenza - a differenza dell’indennità di 600,00€ per le P.IVA - non è riconosciuto alla singola persona, bensì all’**intero nucleo familiare** come accade per il reddito di cittadinanza.

L’**importo** del Rem non è fisso ma dipende proprio dalla composizione del nucleo familiare, e può variare da 400 a 800 euro.

**Requisiti**

Il testo ufficiale del Decreto Rilancio (per il quale sono stati stanziati a **55 miliardi di euro**), descrive il Rem come “*la misura di sostegno al reddito per i nuclei familiari in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19*”.

La richiesta può essere presentata in via telematica e c’è tempo **fino al termine del mese di giugno**. Ne possono beneficiarne i nuclei familiari che soddisfano i seguenti requisiti:

* il richiedente del beneficio deve essere **residente in Italia**. La residenza deve essere verificata;
* patrimonio mobiliare, con riferimento al 2019, inferiore a 10.000€. Questa soglia è aumentata di ulteriori 5.000€ per ogni componente del nucleo familiare diverso dal richiedente, fino ad un massimo comunque di **20.000€**;
* hanno un **reddito familiare inferiore all’importo del reddito di emergenza stesso**;
* **ISEE** non superiore a **15.000 euro**.

Ci sono, inoltre, delle **condizioni di incompatibilità**.

- Non possono farne richiesta quei nuclei familiari dove anche una sola persona ha beneficiato di una delle indennità riconosciute dal Decreto Cura Italia di marzo.

- Non possono farne richiesta quelle famiglie dove anche un solo componente sia **titolare di pensione diretta o indiretta** (ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità), oppure dove ci sia un titolare di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda è superiore alla quota Rem spettante.

- Non hanno diritto al Rem i componenti del nucleo familiare che si trovano in stato detentivo, e nemmeno i ricoverati di lunga degenza (o in altre strutture residenziali a totale carico dello Stato). Questi vengono esclusi dal parametro di scala di equivalenza, con il nucleo familiare che potrà comunque farne domanda.

**- Non è inoltre compatibile con il reddito di cittadinanza**. Niente integrazione, quindi, per i percettori del reddito di cittadinanza che prendono meno di quanto gli verrebbe riconosciuto con il nuovo Rem.

**Quale importo?**

L’importo del reddito di emergenza non è fisso, bensì **varia a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare**. Si parte quindi da un minimo di **400** per arrivare ad un massimo di **800 euro.**

Per il calcolo dell’importo spettante per ogni famiglia viene utilizzato lo stesso parametro di scala di equivalenza previsto per il reddito di cittadinanza. Nel dettaglio, si considera un coefficiente pari a:

* **1** per il richiedente del reddito di emergenza;
* **+0,4** per ogni componente maggiorenne;
* **+0,2** per ogni componente minorenne.

Ad esempio, per una famiglia composta da due maggiorenni e due minorenni ci sarebbe un parametro di equivalenza pari a **1,8**. Di conseguenza l’importo del reddito di emergenza sarebbe pari a 720 euro. Ricordiamo, inoltre, che il reddito familiare deve essere comunque inferiore al valore del beneficio spettante. Quindi per poter beneficiare di questa indennità la famiglia in questione dovrebbe avere un’entrata mensile inferiore ai 720,00€.

Anche quando il parametro di equivalenza è superiore a 2, **l’importo non potrà comunque superare gli 800 euro**. C’è però una novità per quei nuclei familiari dove è presente almeno un disabile grave o non autosufficiente: in questo caso il parametro di scala di equivalenza può arrivare eccezionalmente **fino a 2,1** così che l’importo massimo erogabile è di **840 euro.**

Il REM sarà erogato per **due mesi**, mentre per la richiesta - da presentare entro la fine di **giugno 2020** - c’è l’apposito servizio INPS. Attenzione a farne domanda senza averne i requisiti: in quel caso vi verrà chiesta la **restituzione** di quanto indebitamente percepito.